

**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D'URGENZA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TECNOLOGIE HARDWARE E SOFTWARE AUDIO, VIDEO ED ILLUMINOTECNICI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI AMATRICE REALIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV**



**PROGETTO DELLA FORNITURA  
SCHEMA DI CONTRATTO**

**CIG : 8668500080**

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI HARDWARE E SOFTWARE (AUDIO, VIDEO ED ILLUMINOTECNICA) PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI AMATRICE (RI) PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DLGS 50/2016 e ART. 1 c. 2 lett. b) L. 120/2020 CIG: .....**

**TRA**

**l'Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV** ..... Avente sede in Roma alla via Toscana n. 12, 00187, CF/PIVA..... in persona del Responsabile UdP Sisma Centro Italia e Procuratore in forza della Procura Speciale rilasciata con atto a rogito Notaio ..... Dott. Marco Coletti (di seguito "CRI" o "Stazione Appaltante")

**E**

....., con sede legale in, Cf/PIVA..... iscritta alla CCIAA di ..... al n. .... in persona del ..... Dott./Sig. .... (di seguito "Appaltatore")

(di seguito congiuntamente "Parti")

**PREMESSO CHE**

- la CRI sta realizzando un Centro Polifunzionale Culturale in Amatrice, i cui locali saranno destinati, in via esemplificativa e non esaustiva, ad uso cinema, teatro ed auditorium;
- la CRI ha quindi urgente necessità di allestire ed arredare il Centro con hardware e software (audio, video ed illuminotecnica) funzionali a consentirne i diversi usi di cui sopra;
- il Centro Polifunzionale e i locali interessati dagli allestimenti di cui sopra, sono articolati su due piani;
- con Determina n. .. del ... del Responsabile UdP Sisma Italia è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ..... per la fornitura e posa in opera di arredi per il Centro....., ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 e ..... L120/2020;
- in data .....è stata inviata la lettera d'invito a 5 Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori Net4Market ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell'appalto specifico e gli atti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sono stati pubblicati sul profilo del Committente;
- l'Appaltatore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra;
- l'appalto è stato aggiudicato con Determina del Responsabile UdP Sisma Centro Italia n. ....del .....
- i beni oggetto della presente fornitura saranno oggetto di donazione di modico valore, in quanto acquistata con fondi provenienti da donazioni e quindi, senza depauperamento del patrimonio dell'Associazione, in favore del Comune di Amatrice;

- la spesa relativa al presente appalto è imputata sul Centro di Costo SIS1908, costituito da fondi privati derivanti dalle donazioni raccolte dalla CRI in seguito agli eventi sismici del 2016;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Premesse ed allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati all'interno del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come tutta la documentazione oggetto della procedura di gara, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e l'Offerta presentata dallo stesso.

Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

#### **Art. 2 – Oggetto**

Con la sottoscrizione del presente contratto CRI affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto che ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la posa in opera, oltre che i servizi accessori di ritiro e smaltimento imballaggi, installazione e collaudo, di hardware e software (audio, video ed illuminotecnica) funzionali all'allestimento del nuovo Centro Polifunzionale Culturale sito in Amatrice (RI) al V.le Saturnino Muzii snc, da eseguirsi con le modalità ed alle condizioni di cui al presente contratto e nei documenti elencati al precedente art.1.

Il presente contratto è stipulato “a corpo” ai sensi della vigente normativa in materia di Appalti pubblici.

L'appalto deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti, le spese ed i rischi relativi per garantire la fornitura completamente finita, funzionale e adatta agli scopi alla quale è destinata, conforme alle caratteristiche tecniche e quantità descritte nei documenti di gara e nell'Offerta presentata dall'Appaltatore, conforme alle normative strutturali e di sicurezza UNI EN vigenti, quando applicabili ed eseguita nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. L'esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, trovando applicazione l'art. 1374 cc.

Tutti i materiali costituenti la fornitura dovranno essere certificati in accordo alle norme Europee UNI EN e avere il marchio CE. Tutti i prodotti oggetto dell'appalto devono essere rispondenti ai requisiti di cui al DM 19.08.1996.

### **Art. 3 – Termini**

La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto dei termini essenziali nell'interesse della Stazione Appaltante, di seguito meglio indicati.

**“Consegna Schede tecniche e Campionatura”: entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e/o dalla sottoscrizione del Verbale di avvio della fornitura.** Le Schede tecniche dovranno essere riferite a tutti i singoli prodotti oggetto della fornitura. I Campioni dovranno essere riferiti a quanto richiesto dal RUP. Quanto sopra dovrà essere consegnato a: **Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV / UdP Sisma Centro Italia, Roma via B. Ramazzini n. 31, 00151, c.a.: Il RUP.**

**“Disponibilità “franco magazzino””: entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura da parte del RUP.**

**“Consegna, Posa in opera e Test di funzionamento”: entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio della comunicazione di avvio della fornitura da parte del RUP.** La data di avvio della fornitura dovrà essere comunicata a mezzo pec dalla CRI con un **preavviso di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.** L'avvio della fornitura dovrà avvenire nei giorni e nelle fasce orarie concordati con la CRI, con mezzi adeguati alle necessità e ai prodotti in consegna. All'atto delle operazioni di consegna e montaggio sarà presente il RUP e/o suo Delegato. La fornitura comprende il servizio di trasporto, posa in opera a terra e/o fissaggio a muro, ove necessario.

La CRI si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell'art. 32, c. 8 D.Lgs. 50/2016 mediante comunicazione del RUP e stipula del relativo Verbale di avvio della fornitura.

I termini di cui sopra, intendendosi essenziali nell'interesse della CRI, potranno essere prorogati solo su richiesta ed indicazione da parte della CRI stessa, che provvederà a darne pronta comunicazione all'Appaltatore.

### **Art. 4 – Imballaggio, trasporto e varie**

I prodotti dovranno essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento degli stessi durante il trasporto e le fasi successive. Gli imballaggi dovranno essere realizzati con materiali riciclati o materiali ricavati da risorse rinnovabili. Tutti i materiali utilizzati per gli imballaggi devono facilmente essere separabili a mano in parti riciclabili mono-materiale (cartone, carta, plastica, tessuto). Al termine delle operazioni di montaggio, tutti gli imballaggi dovranno essere allontanati dal cantiere e smaltiti a cura dell'Appaltatore.

Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sino alla definitiva consegna e posa in opera.

L'Appaltatore, a richiesta della CRI, sarà tenuto ad accompagnare ciascun prodotto con una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, nonché le istruzioni, in lingua italiana, di installazione o montaggio,

contenenti gli schemi di posizionamento di eventuali dispositivi di fissaggio necessari, finalizzate a consentire eventuali successive riconfigurazioni dei prodotti forniti in opera (escluse le sedute).

Ciascun prodotto dovrà, inoltre, essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione.

All'atto della consegna della fornitura, l'Appaltatore deve presentare per la sottoscrizione al RUP o suo Delegato, i documenti di trasporto relativi ai beni oggetto di consegna. Qualora vengano riscontrate irregolarità e/o danni negli imballi, il RUP o suo Delegato dovrà apporre su tutte le copie del documento di trasporto la dicitura “accettazione con riserva” facendola sottoscrivere al vettore;

Gli arredi non oggetto di “riserva”, si intenderanno contestualmente consegnati, mentre gli arredi eventualmente rifiutati, saranno sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore con le modalità indicate all'art. 7.

#### **Art. 5 – Modifiche**

La CRI si riserva il diritto, per motivi dovuti a variazione nella distribuzione degli spazi e/o sopravvenute esigenze funzionali, di variare, aumentare e/o diminuire la fornitura. Il corrispettivo contrattuale sarà adeguato tenendo conto del ribasso offerto in gara dall'Appaltatore. I prezzi contrattuali dello “Elenco dei prezzi unitari” sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione delle eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate, secondo quanto previsto dall'art. 106 Dlgs 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal RUP e qualora necessario, preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle vigenti normative in materia.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, c 12, Dlgs 50/2016 l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato degli importi di eventuali varianti o modifiche contrattuali.

#### **Art. 6 – Garanzia dei prodotti**

L'Appaltatore garantisce il materiale oggetto della fornitura per il periodo di legge decorrente dalla data di sottoscrizione del Certificato di verifica di conformità.

Fino alla data di rilascio del predetto Certificato di conformità, dovrà inoltre provvedere intervenendo tempestivamente ed a sue spese, alle riparazioni che dovessero sorgere per le

imperfezioni che si verificano per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento.

Il RUP e/o il Referente del Comune di Amatrice, successivamente all'accettazione della donazione degli arredi di cui al presente contratto, dovranno comunicare all'Appaltatore, con le modalità stabilite al successivo art. 17 del presente contratto, i difetti eventualmente riscontrati entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla constatazione dei difetti stessi. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti e/o dei prodotti difettosi entro trenta giorni solari e consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla ricezione della lettera di segnalazione dell'inconveniente. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura esse siano, sono a totale carico dell'Appaltatore. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere nuovamente sottoposto a regolare verifica di conformità. Ove l'Appaltatore non provveda, nel termine prescritto, alla sostituzione delle parti risultate difettose durante il periodo di garanzia e/o all'effettuazione degli interventi di manutenzione saranno applicate le relative penali di cui all'art. 20.

È responsabilità dell'Appaltatore verificare che i prodotti oggetto della fornitura siano conformi alla legislazione di riferimento o, qualora necessario, incaricare un organismo notificato di verifica della conformità di procedere con gli opportuni controlli.

#### **Art. 7 – Verifica della consegna, di ultimazione e conformità della fornitura**

All'atto della consegna della fornitura, la CRI effettuerà la verifica dei prodotti al fine di riscontrare le quantità consegnate e le caratteristiche minime ai sensi del DM 49/2018. Qualora all'atto della consegna siano verificate incongruenze, non conformità o difetti costruttivi, l'Appaltatore sarà tenuto a ritirare immediatamente il prodotto non conforme e provvedere, a propria cura e spese, alla sua sostituzione entro 7 giorni solari e consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla ricezione della lettera di segnalazione dell'inconveniente.

Qualora siano riscontrate incongruenze e/o non conformità nei prodotti consegnati in un momento successivo alla consegna, la CRI segnalerà con tempestività l'accaduto all'Appaltatore, con contestuale richiesta di sostituzione; l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere al ritiro e alla sostituzione a propria cura e spese, nei medesimi termini sopra indicati.

Il RUP emette il Certificato di ultimazione della fornitura nel rispetto dell'art. 25 DM 49/2018.

Inoltre emette il Certificato di verifica di conformità, ove necessario, entro e non oltre 6 mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione della fornitura ai sensi dell'art. 102, c 3 D.Lgs. 50/2016., qualora la fornitura sia stata regolarmente eseguita.

La fornitura si considera regolarmente eseguita solo quando tutti i prodotti previsti dal Capitolato tecnico saranno sottoposti alla verifica di conformità.



Il Verbale di verifica di conformità riporterà l'esito conclusivo della verifica dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini qualitativi e quantitativi prescritti dal Capitolato tecnico e dagli altri documenti elencati all'art. 1 del presente contratto, eventuali osservazioni e annotazioni dell'avvenuta contestazione delle penali di cui al seguente art. 20.

#### **Art. 8 – Corrispettivo ed anticipazione**

Il corrispettivo per la fornitura di cui al presente contratto ammonta a € ..... oltre I.V.A., e sarà erogato con le modalità e nei termini statuiti all'art. 9 del presente Contratto.

L'Appaltatore dichiara che il predetto corrispettivo deve intendersi remunerativo della fornitura, del trasporto e del montaggio degli arredi di tutti gli oneri diretti e indiretti, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione della fornitura complessivamente intesa completamente finita, funzionale e adatta agli scopi alla quale è destinata, secondo quanto stabilito nel presente contratto e nei documenti elencati nell'art. 1 del presente contratto.

In via esemplificativa e non esaustiva, sono a carico dell'Appaltatore e quindi, si intendono compresi nel prezzo offerto, i seguenti oneri e obblighi:

- fornitura, consegna, imballo, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, trasporto al piano, montaggio, sgombero e smaltimento degli imballaggi c/o materiali di scarto, pulizia dei locali dopo il montaggio. Tutte le prestazioni devono essere eseguite a "regola d'arte",
- fornitura di tutte le certificazioni dei prodotti;
- l'utilizzo di personale tecnicamente preparato ed adeguato per numero all'entità del lavoro stesso ed al termine fissato per il montaggio;
- tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, etc. e quanto occorre per consegnare la fornitura in perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per tutti gli oneri che la ditta dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti nell'elenco descrittivo degli articoli;
- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la sicurezza e l'incolumità fisica dei dipendenti, dei collaboratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- nell'attesa della definizione della data di consegna della fornitura, gli oneri di magazzino degli arredi sono a carico dell'esecutore;
- collaudo dei beni.

L'Appaltatore, ai sensi del DL 183/2020, può richiedere l'anticipazione prevista dall'art. 35, c. 18, del D.lgs. 50/2016, fino al trenta per cento dell'importo contrattuale, previo rilascio di apposita garanzia ai sensi del medesimo art. 35 Dlgs 50/2016.

#### **Art. 9 – Fatturazione, pagamenti e cessione dei crediti**

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 7 e degli eventuali importi integrativi nei casi di cui all'art. 4, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, avverrà in seguito all'emissione del Certificato di verifica di conformità, che conterrà l'autorizzazione all'Appaltatore a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, comma 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con le modalità riportate nel D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: \_\_\_\_\_, Partita I.V.A. e codice fiscale \_\_\_\_\_ e vi dovranno essere inseriti i seguenti dati: Nome dell'Ufficio: UdP Sisma Centro Italia Codice Univoco: ..... Codice CIG: ..... ODA .....

Eventuali fatture emesse dall'Appaltatore in assenza dei dati di cui sopra non saranno saldate dalla CRI.

Il pagamento della fattura da parte della CRI è, in ogni caso, subordinato alla verifica del permanere in capo all'Appaltatore dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dell'assenza di inadempienze contributive - risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 - e di inadempienze fiscali – risultanti dalle verifiche di cui al combinato disposto dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.M 18 gennaio 2008, n. 40. Pertanto, in relazione alla fattura, la CRI effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra indicato, la CRI pagherà la fattura entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della stessa, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, mediante bonifico bancario in favore dell'Appaltatore sul conto corrente bancario da questi comunicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del presente contratto.

Il pagamento della fornitura sarà erogato come di seguito meglio specificato:

- 80% dell'importo contrattuale, previa sottoscrizione del Verbale di ultimazione della fornitura, emissione di unico SAL finale ed emissione di regolare fattura;
- 20% dell'importo contrattuale all'atto dell'emissione del Certificato di verifica di conformità della fornitura.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 c. 13 Dlgs 50/2016 e L 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

#### **Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente



bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla CRI, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC.

L'Appaltatore ha comunicato alla CRI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la CRI procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'art. 20 del presente contratto.

La CRI verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli subappalti o sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti ad informare immediatamente la CRI e gli altri Enti territorialmente competenti.

#### **Art. 11 – Responsabile dell'appalto e obblighi dell'Appaltatore**

Al fine di consentire la regolare esecuzione contrattuale, all'atto della sottoscrizione del presente contratto e/o del Verbale di avvio della fornitura, l'Appaltatore dovrà indicare il nominativo del “Responsabile della fornitura”, che funga da referente nei confronti della CRI per le comunicazioni e gli aspetti logistici e amministrativi relativi all'appalto.

L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.

#### **Art. 12 – Divieto di cessione del Contratto**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la CRI potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'art. 21 del presente contratto.

#### **Art. 13 – Subappalto e subcontratti**

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, la CRI potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'art. 19 del presente contratto.

L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla CRI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CRI da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili ai soggetti di cui sopra.

**Oppure**

#### **Art. 13 – Subappalto e subcontratti**

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]  
L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo complessivo del corrispettivo di cui all'art. 8 del presente contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: .....

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, ex art. 105 D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della CRI, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla CRI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CRI da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

#### **Art. 14 – Garanzia definitiva**

L'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le proprie obbligazioni, anche quelle a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto, resta espressamente inteso che la CRI ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali., ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante.....per l'importo di € ....., rilasciata da..... in data .....

La cauzione definitiva sarà svincolata in misura pari al 80% all'atto della sottoscrizione del Verbale di ultimazione della fornitura. Lo svincolo del rimanente ammontare pari al 20%, sarà effettuato a seguito dell'emissione del Certificato di conformità finale.

Fermo restando quanto sopra detto, per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 15 – Copertura assicurativa**

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.

Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni della CRI o del Comune di Amatrice;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna, posa in opera, installazione ed eventualmente presente per la verifica di conformità e/o per altre esigenze di formazione, assistenza e manutenzione on site;
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, alla CRI dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.

La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del Contratto, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT-RCO) per danni a persone e cose.

La suddetta polizza deve avere i seguenti massimali minimi:

- **RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI (RCT)** Danni a persone: importo minimo di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per sinistro e per persona; Danni a cose: importo minimo di € 1.000.000,00 (Euro Unmilione/00) per sinistro;
- **RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)** importo minimo di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per sinistro e per prestatore d'opera.

La predetta polizza deve essere stipulata ed esibita alla CRI entro la data di accettazione della fornitura.

Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti della CRI in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.

Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti della CRI.

#### **Art. 16 – Sicurezza sul lavoro**

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto della CRI. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della CRI, assumendosene ogni relativa alea.

#### **Art. 17 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti e dichiarazioni dell'Appaltatore**

L'esecuzione del presente contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del presente appalto, di ogni altra normativa cui il Capitolato tecnico ed i documenti di gara, anche implicitamente, facciano riferimento.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore della CRI, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice Etico” consultabile sul sito web istituzionale della CRI ed allegato alla documentazione di gara.

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara di non aver corrisposto nè promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 18 – Obbligo di riservatezza**

Con riferimento ai dati della CRI o dei suoi dipendenti dei quali l'Appaltatore venga a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l'Appaltatore stesso si impegna a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza.

#### **Art. 19 – Inadempimenti e penali**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della CRI a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni dovuti a violazioni e inadempienze che determinino una non corretta effettuazione della fornitura, la CRI potrà applicare una penale per giorno di ritardo pari al 1 per mille dell'importo netto contrattuale fino ad un importo massimo pari al 10% dell'importo di cui sopra.

Qualora gli importi complessivi delle penali eccedano il limite del 10% rispetto all'importo complessivo del corrispettivo contrattuale, la CRI avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso iure* ai sensi dell'art. 21 del presente Contratto, e di intervenire direttamente o tramite altro Operatore Economico per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'art. 23 del presente contratto. In tal caso, non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto da parte della CRI di richiedere il risarcimento per i danni ed oneri ulteriori di qualsiasi genere derivati dalle inadempienze/ritardi dell'Appaltatore.

CRI procederà alla contestazione di eventuali inadempienze che diano luogo a penale attraverso comunicazione in forma scritta da parte del RUP a mezzo PEC. Nella contestazione sarà indicato il termine perentorio entro il quale l'inadempienza deve essere rimossa. Entro il medesimo termine l'Appaltatore potrà fornire le proprie controdeduzioni scritte a mezzo PEC.

Il RUP può valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore evidenziano la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dell'Appaltatore stesso.

In tutti i casi in cui non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, la CRI procederà all'escussione del deposito cauzionale di cui all'art. 14 del presente contratto.

A giustificazione dei ritardi nell'espletamento dell'appalto, l'Appaltatore non potrà mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre Imprese che provvedono, per conto della CRI, ad altri lavori, servizi o forniture, se lo stesso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla CRI stessa, tramite il RUP, il ritardo a queste Imprese ascrivibile, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione.

#### **Art. 20 – Risoluzione e clausole risolutive espresse**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la CRI potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previste dagli articoli 9, 11, 12, 16 e 18 del presente contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453 c.c., inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché la CRI notifichi per iscritto all'Appaltatore a mezzo PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

In detto caso la CRI procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 14; rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto della CRI a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'art. 20 e il risarcimento per maggiori danni subiti, e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

#### **Art. 21 – Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la CRI può recedere dal contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 22 – Affidamento a terzi**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 per i casi ivi disciplinati, in caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge, dall'art. 20 e 21 del presente contratto, la CRI ha il diritto di far eseguire la fornitura, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, da altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore



inadempiente per iscritto a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e del relativo importo. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso.

Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che la CRI dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

### **Art. 23 – Comunicazioni**

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso i seguenti recapiti:

<b>Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV</b> <b>Via B. Ramazzini n. 31, 00151, Roma</b> <b>Pec ricostruzione.sisma@cert.cri.it</b>	.....
--	-------

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla CRI eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, la CRI considera come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

### **Art. 24 – Risoluzione delle controversie ed interpretazione del contratto**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e la CRI nell'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e delle finalità per le quali la CRI ha avviato la procedura di gara per l'affidamento della presente fornitura; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cc.

### **Art. 25 – Trattamento dei dati personali**

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una

inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente contratto, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di dati personali di cui la CRI risulta titolare, l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.

#### **Art. 26 – Norme sopravvenute**

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Le Parti si riservano, inoltre, la facoltà di proporre e, di comune accordo, apportare, nel corso del rapporto contrattuale, ogni miglioramento alle modalità di esecuzione della fornitura che si renda utile ed opportuno in conseguenza di variazioni delle norme interne della CRI e dell'assetto organizzativo della stessa. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà in forma scritta, anche a mezzo PEC.

#### **Art. 27 – Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal contratto e inerenti all'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico della CRI, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Il presente contratto, in ragione della peculiare natura giuridica della CRI, Ente del Terzo Settore, è esente bollo ai sensi dell'art. 82 c.5 D Lgs 117/2017.

Roma,

---

\*\*\*\*

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, c. 2 cc le clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto: Art. 1 Premesse e allegati - Art. 2 Oggetto - Art. 3 Termini - Art. 4 Imballaggio, trasporto e varie - Art. 5 Modifiche - Art. 6 Garanzia dei prodotti - Art. 7 Verifica della consegna, di ultimazione e conformità della fornitura - Art. 8 Corrispettivo ed anticipazione - Art. 9 Fatturazione, pagamenti e cessione dei crediti - Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari - Art. 12 Responsabile dell'appalto e obblighi dell'Appaltatore - Art. 13 Subappalto e subcontratti - Art. 14 Garanzia definitiva - Art. 15 Copertura assicurativa - Art. 16 Sicurezza sul lavoro - Art. 17 Osservanza delle leggi e dei regolamenti e dichiarazioni dell'Appaltatore - Art. 18 Obbligo di riservatezza - Art. 19 Inadempimenti e penali - Art. 20 Risoluzione e clausole risolutive espresse - Art. 21 Recesso - Art. 22 Affidamento a terzi, Art. 24 Risoluzione delle controversie, ed interpretazione del contratto - Art. 25 Trattamento dei dati personali - Art. 26 Norme sopravvenute - Art. 27 Spese.

Roma,

---